



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

Organi Istituzionali

ORDINANZA DEL SINDACO N° 68 DEL 13-03-2020

Oggetto:	COVID - 19. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
-----------------	--

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con legge n. 13 del 5 marzo 2020, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto in particolare l'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 richiamato che così dispone:

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

(OMISSIS)

Comma 6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e (ndr, che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, individuando le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle indifferibili all'interno del Comune di Monte Argentario che richiedono la presenza dei dipendenti demandando di conseguenza ai Dirigenti e al Responsabile dell'UOA Polizia Locale l'individuazione del personale assegnato al proprio Ufficio che è tenuto a garantire la presenza prevedendo per il restante personale la fruizione delle ferie e/o il lavoro in forma agile;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che:

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Tutto quanto sopra visto e considerato

DISPONE

che, fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal DPCM 11 marzo 2020, sono individuate “attività indifferibili da rendere in presenza”:

- ü attività di anagrafe e di stato civile;
- ü attività di protocollo;
- ü attività di polizia locale e di polizia amministrativa;
- ü attività urgente dei servizi finanziari;
- ü attività della segreteria comunale connesse all'emergenza sanitaria in corso nonché relativa alla notifica e deposito degli atti urgenti in scadenza;
- ü attività di protezione civile, di pronto intervento, di tutela della sicurezza pubblica e di gestione dell'emergenza sanitaria in corso;
- ü attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
- ü attività urgenti dei servizi sociali;
- ü servizi informatici e comunicazione istituzionale.

Demanda, per l'effetto, ai Dirigenti e al Responsabile dell'UOA Polizia Locale l'individuazione del personale assegnato al proprio Ufficio che è tenuto a garantire la presenza in quanto preposto ai servizi come sopra elencati e le modalità con le quali va garantita tale presenza, prevedendo per il restante personale la fruizione delle ferie e/o il lavoro in forma agile;

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza alla locale Prefettura – U.T.G.

IL SINDACO
Francesco Borghini

documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ordinanza del Sindaco n. **68** del **13-03-2020**

OGGETTO:	COVID - 19. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
-----------------	--

Si certifica la pubblicazione all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13-03-2020.

13-03-2020

**L'INCARICATO
BRACCI ARDITO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.